

Adunanza del 12 dicembre 1914

Sono presenti: il Presidente Stingher, i Consiglieri Anacleto, Beneduce, Clerici, Guara, Rosmini e Verardo; il Direttore Generale Cocci ed il Sindaco Rasinatti. È giustificata l'assenza del Vice Presidente Magaldi e del Consigliere Paretti.

1. Comunicazioni del Direttore Generale.

1. Causa Basci - Ancora.

Il Direttore Generale informa il Consiglio che il giorno 2 dicembre è stata discussa presso la Corte di Cassazione di Torino la nota causa promossa dal sig. Basci, già rappresentante in Italia della Compagnia "L' Ancora". La sentenza non è stata ancora pubblicata; ma le conclusioni del Procuratore Generale in udienza furono pienamente favorevoli all'accoglimento del ricorso per cassazione prodotto dall' Istituto contro la sentenza della Corte d' Appello di Milano.

2. Andamento della produzione.

Confermando le informazioni generiche date nella precedente adunanza al Consiglio, il Di-

Il Direttore Generale riferisce che la produzione di affari nel mese di novembre ha raggiunto la cifra di L. 14.230.751 di capitale da assicurare, per 1957 proposte.

La produzione complessiva, dal 1° gennaio a tutto il 7 dicembre, è rappresentata da 27323 proposte, per L. 202.544.087 di capitale assicurando. Le polizze emesse sono 23845 per lire 172.269.284, e quelle perfezionate 18.001 per L. 131.297.609 di capitale assicurato. Sono in corso di perfezionamento ancora polizze per oltre 25 milioni di capitale.

Il lavoro delle Compagnie autorizzate ha portato finora a circa 50 milioni di produzione perfezionata. Il Direttore Generale crede che si possa prevedere per l'Istituto, alla fine dell'anno, una produzione complessiva tra 170 e 180 milioni di capitale assicurato; e se, come può presumersi, quella delle Compagnie raggiungerà i 60 milioni, non verrebbe alterata la proporzione da uno a tre circa che si ebbe lo scorso anno fra le due somme di affari.

3. Assicurati residenti all'estero.

Il Direttore Generale comunica il testo di un decreto Reale, promosso dal

ni Esteri, col quale è stabilita la gratuità della autenti-
 ficazione, da parte dei R. R. Agenti d'Italia all'este-
 ro, delle firme apposte dai sudditi Italiani residenti
 all'estero ed assicurati allo Istituto, sulle quietanze rela-
 tive ad utili annuali da pagarsi dallo Istituto medesi-
 mo su polizze loro intestate.

Spiega come questa disposizione si riferisca al
 pagamento dei vitalizi ed a quello degli utili per le
 polizze della New York.

Il Consiglio prende atto, associandosi alla racco-
 mandazione fatta dal Consigliere Beneduce perche
 si significhi al Ministero degli Affari Esteri come
 tornerebbe gradito un provvedimento che estendesse
 la gratuità della autenticazione delle quietanze in-
 distintamente a tutti i pagamenti che si fanno
 per conto dello Istituto a cittadini Italiani resi-
 denti all'estero.

del

4. Prestiti per costruzione di case
 popolari.

Il Direttore Generale informa che è stato
 discusso ed approvato dalla Camera dei Deputati
 il disegno di legge col quale l'Istituto Nazionale
 è autorizzato a compiere le operazioni di prestiti per

brasi popolari, entro il limite massimo di due milioni all'anno, e fino al totale complessivo di dodici milioni di lire, con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione, ed approvate dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

5. Rischio di guerra in navigazione.

Il Direttore Generale riferisce che, in vista della notevole ripresa del nostro commercio di importazione e di esportazione, al quale appena basta il tonnellaggio offerto dalla marina mercantile Italiana, sicché è necessario ricorrere già alla bandiera estera (in pratica, quasi esclusivamente a quella Inglese), il Ministero di Agricoltura ha, con decreto del 11 corrente, autorizzato l'Istituto Nazionale ad assicurare direttamente o riassicurare le merci caricate su navi di bandiera belligerante in porti italiani con destinazione all'estero, ovvero in porti esteri con destinazione in Italia.

Comunica poi che la Commissione governativa ha alleggerito la tariffa della riassicurazione, da L. 1.00 a L. 0.90%, così per le navi come per il carico, per le linee di navigazione che fanno capo alla costa americana sull'Atlantico al nord del 30° parallelo.

E da poi notizia di una nuova convenzione stipulata con la Mutua Marittima Italiana, la quale - subordinatamente alla condizione che l'Italia si mantenga nello stato di neutralità - si è impegnata a cedere allo Istituto tutte le assicurazioni contro i rischi di guerra in navigazione che essa sottoscriveva a favore delle Compagnie associate, ed anche per navi appartenenti a Compagnie ed armatori non associati, per un ammontare complessivo non inferiore a cinquanta milioni di capitale assicurato, entro un trimestre a partire dal 1° gennaio 1915.

La Mutua Marittima si è poi impegnata a trattenere a proprio carico, per la maggior parte dei pirataggi, il 40% della somma assicurata.

Trasforma da ultimo il Consiglio che le operazioni di riassicurazione del rischio di guerra in navigazione (esclusa cioè l'assicurazione diretta) importano, a tutto ieri, 225 milioni di capitale riassicurato, contro L. 435.000 di premi netti, oltre lire 3350 di diritti di polizza.

ds

2. Cessione del 40% di rischi assunti da Compagnie autorizzate.

Sentita la relazione del Direttore Generale, il Consiglio delibera che sia da rifiutare la cessione del



40% del seguente rischio, assunto, a mio giudizio senza
 sufficienti cautele, dalla Compagnia: Danubio.
 Assicurato: Pozzoni Camilla ved. finì di
 anni 57.

Capitale della Compagnia: L. 2000.
 Quota parte dello Istituto " 800.

Categoria: Mista, premi annui, con differi-
 menti di anni 31.

Parere del Consulente medico: Rischio
 molto mediocre (rifiuto precedente).

Conclusioni dell'Ufficio vi: L'assicurata
 aveva proposto nelle scorse agoste una assicurazione a
 vita intera premi vitalizi, che per ragioni sanitarie
 si ritenne convertire in doppia mista a 15 anni. La
 trasformazione non fu accettata. Per carenza si pro-
 pone ora il rifiuto della cessione proposta dalla Danu-
 bio.

Il Consiglio è poi di parere che possa essere
 accettata la cessione del 40% dei rischi seguenti:

1) Compagnia: Generali
 Assicurato: Diana Felice di anni 37
 Capitale della Compagnia: L. 10.000
 Quota parte Istituto: " 4.000
 Categoria: Mista a premi decennali, con differi-

inverato 23 anni.

Parere del Consulente medico: Ha quasi buone
e medicare.

Conclusioni dell'Ufficio VII. L'assicurato
propone in aprile allo Istituto una assicurazione Vita
intera, che per ragioni sanitarie si riferisce di conver-
tirs in mista con durata 23 anni. Sarebbe dunque
accettabile la cessione proposta, nella quale il diffe-
rimento è minore di quello che l'Istituto avrebbe
accordato.

2) Compagnia: Adriatica
Assicurato: Nestor Emilio di anni 39
Capitale della Compagnia: L. 5.000
Quota parte Istituto: . 2.000
Categoria: Mista premi annui con differimen-
to anni 21.

DM

Conclusioni dell'Ufficio VII. Rischio
buono ed accettabile. Si sottopone al Consiglio per-
ché la Compagnia ha creduto di trascurare la
richiesta di un sovrappremio, che l'Istituto è soliti
applicare in misura del 5% del premio, data la
professione dell'assicurato, che è un elettricista. Ma
la tariffa praticata dall'Adriatica è invece
superiore a quella dello Istituto.

3) Dieci polizze, trasmesse dall'Adriatica, di categoria temporanea decrescente mensilmente, per il capitale complessivo di L. 9.908, 60, appartenenti ad assicurati di età inferiore a 40 anni. L'Ufficio III aveva sospeso l'accettazione della cessione, in seguito alle deliberazioni adottate relativamente alla copertura del rischio di guerra mediante sovrapprezzo, e in conformità al criterio di sospendere l'accettazione di assicurazioni temporanee decrescenti su teste di im- piegati che, non avendo 39 anni compiuti non ab- biano dimostrato di essere esenti da obblighi di ser- vizio militare, fatta eccezione per gli appartenenti alla milizia serbistatale.

3. Autorizzazione ad Agenti Generali per la rappresentanza della Società "La Basilese", per il ramo incendi.

Viste le istanze presentate dalle Agenzie Gene- rali di Mantova e di Como per essere autorizzate ad assumere la rappresentanza per il ramo incendi della Compagnia "Basilese", e la analoga istanza della Agenzia Generale di Bari, nello interesse dell'agente locale per Gravina;

Considerato che, secondo risulta da informazioni assunte dal Direttore Generale, trattasi di una Compagnia

spagnia di primo ordine, molto seria, e di completa fiducia;

Il Consiglio, in conformità della proposta del Comitato permanente, deliberata in adunanza 9 dicembre corrente, autorizza l'accoglimento delle istanze delle predette Agenzie Generali, in deroga alle norme del Capitolato di concessione concernenti il diritto agli Agenti di rappresentare imprese private di assicurazione.

4. Clausola di decadenza in contratti di assicurazione della "Norwich Union".

Il Direttore Generale riferisce che, a termini dell'art. II delle condizioni generali di polizza, i contratti emessi dalla Società "Norwich Union", trascorsi i trenta giorni di mora per il pagamento del premio, sono colpiti da decadenza. Sembrando strano che la Norwich avesse potuto, per un errore spesso non imputabile alla volontà dell'assicurato, negare alla polizza ogni valore economico ed incamerare tutti i premi pagati, furono chiesti schiarimenti alla Compagnia la quale, pur confermando che la polizza sospende per mancato pagamento del premio, ove l'assicurato non ne chiede il riscatto o la riduzione, e da considerarsi decaduta e annullata, aggiungeva che, se

dsj



richiesta dall'assicurato entro un debite termine, non avrebbe avuto difficoltà ad accordare tanto la ristituzione come il riscatto e la riduzione. Questi ultimi però, determinandone i valori con criteri più restrittivi. Interrogata poi sulla interpretazione da darsi alla frase «entro un debite termine» la Compagnia rispose che doveva intendersi un periodo di dodici mesi.

Ciò premesso il Direttore Generale esponeva il caso speciale di un assicurato della Norwich il sig. Guido Allegri il cui contratto era decaduto per mancato pagamento del premio dal 1° febbraio 1913, e chiese il 3 maggio u. s. di conoscere i valori di riduzione e di riscatto. Si aderì alla richiesta, ritenendo che potesse sorvolarsi sul ritardo di due mesi, oltre i 12 stabiliti dalla Compagnia, nella considerazione che al caso della Norwich, - in fondo, puramente convenzionale - potesse darsi una certa elasticità di applicazione.

Nel frattempo però, procedendo all'aggiornamento dei portafogli ceduti con la esecuzione delle operazioni di ufficio, l'Ufficio competente giusta i fatti di polizza registrava la rescissione della polizza a tutti gli effetti. Ora che l'assicurato è tornato su l'argomento, il Direttore Generale ha creduto opportuno

di sentire l'avviso del Comitato; tanto più che a proposito dell'art. 2 delle condizioni generali della polizza della "Newich", si presentano anche altri casi meno semplici: Dalla comminata decadenza si dovrebbe dedurre che anche in caso di insolvenza degli interessi maturati su di un prestito eventualmente stipulato, e quando non sia stato pagato il premio, nessuna liquidazione dovesse farsi a favore dell'assicurato. In questa condizione è la polizza di certo Korovaker Fedorov, la liquidazione della quale è reclamata dagli eredi poiché egli è morto. La accennata interpretazione dovrebbe essere esatta in conformità anche nell'art. XV delle Condizioni di polizza, il quale stabilisce che « la mancanza di pagamento a scadenza degli interessi dei prestiti, produce le stesse conseguenze della mancanza di pagamento a scadenza dei premi ».

dirj

Se non che nel « contratto di prestito » si legge, fra l'altro, quanto appresso: « Nel caso in cui la polizza venisse a scadere o a decadere, la Società avrà facoltà di fare tutti gli atti necessari per la custodia della polizza stessa e di utilizzarla in primo luogo a pagare a sé stessa le spese in cui può essere incorsa e a rimborsarsi dei prestiti ed interessi, come pure dar conto di ogni avanzo secondo l'art. 457 del Codice di Commercio Italiano ».



Ora è evidente che se la Società può utilizzare la polizza a rimborsarsi di un suo credito, la polizza stessa non può avere un valore economico. Inoltre questo valore non sembra debba sempre restringersi a limitarsi a quello del prestito ed interessi arretrati, come parrebbe d'averlo la Sezione Speciale dell'Ufficio competente, giacché, se caso fosse la Norwich, non avrebbe previsto il caso di dover dare conto di ogni avanzo, ecc., dove è insito il riconoscimento dell'obbligo di dare una dimostrazione del come la Società abbia proceduto per la realizzazione di un valore liquido. In questi casi, nel corso dei lavori di aggiornamento furono vigorosamente applicati i patti di polizza, senza tener conto dell'allegato di prestito e si è proceduto al riscatto di ufficio, attribuendo al contratto un valore capace di reintegrare l'Istituto del prestito esistente e degli interessi arretrati, annullando poi a tutti gli effetti la polizza.

Il Direttore Generale è d'avisio, dopo il risarcimento della questione nel suo insieme, che converga tener presente come, posteriormente alla stipulazione della polizza, è intervenuto un nuovo e regolare contratto, le cui condizioni non sembra possano non avere applicazione, per il fatto che discordano dai patti di polizza; e questo perché il contratto di prestito,

introducendo in polizia nuove disposizioni, e nuove
facoltà ha implicitamente integrato, se non modifi-
cato, alcune disposizioni precedenti.

Concludendo, il Direttore Generale dichiara che,
a suo avviso, anche per ragioni di opportunità, conviene
alle Istituzioni di attenersi alla soluzione più liberale
in entrambi i casi accennati e in tutti i casi analoghi,
perché la decadenza comminata nelle polizie
della Norwich, ha un carattere essenzialmente re-
strittivo; che non può renderla bene accetta agli ammi-
nistrati.

Il Comitato Permanente, nell'adunanza del
6 dicembre corrente, ha accolto tali conclusioni.

Il Consiglio prende atto, approvando.

dog

Dopo di che, il Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Il Direttore Generale
A. Lucci

Il Consigliere Segretario, estensore
A. Hoffmeyer

